



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5212 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Massimo Lacatena, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Leone e Benedetta Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Paolo Leone in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Giuseppe Pellegrino, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 243/2019/IV adottata nella seduta del 19 febbraio 2019, pubblicata sul sito della

Giustizia Tributaria –concorsi - in data 21 febbraio 2019, di approvazione - a rettifica della precedente delibera n. 1049 del 22.05.2018 – della graduatoria del concorso per la copertura di n. 461 posti di giudice tributario, di cui n. 8 riservati alle sedi di Bolzano; b) della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 244/2019/IV adottata nella seduta del 19 febbraio 2019, pubblicata sul sito della Giustizia Tributaria –concorsi - in data 22 febbraio 2019, di convocazione dei vincitori del concorso di giudice tributario per la scelta della sede di servizio; c) della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 1049/2018/IV del 22 maggio 2018, pubblicata sul sito della Giustizia Tributaria – concorsi – in data 5 giugno 2018, di approvazione della graduatoria del concorso per la copertura di 202 posti di giudice tributario di cui al bando 6/2016, rettificata, come da comunicazione del Consiglio di Presidenza con nota del 30 luglio 2018, prot. 0015764; d) del verbale della Commissione di esame di cui al bando 6/2016 del 23.05.2017, con particolare riferimento ai punti 4), 5), 6) pubblicata sul Sito con avviso del 13.06.2018; e) per quanto possa occorrere: 1) del bando n. 6/2016, di indizione del concorso pubblico, per titoli, per la copertura dei posti vacanti di giudice presso le commissioni tributarie regionali e provinciali, approvato con delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria n. 1822/IV/2016; 2) dei verbali approvati nelle sedute del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria dei 19.09.2000, 31.10.2000, 07.11.2000 e 19.02.2000, contenenti i criteri per l'applicazione dei punteggi previsti dalle tabelle E) ed F) allegate al d.lgs. n. 545/1992; f) nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti;

nonché, con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 12 giugno 2019:

a) della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 606/2019/IV adottata nella seduta del 16 aprile 2019, pubblicata sul sito della Giustizia Tributaria – concorsi - in data 29 aprile 2019, di scorrimento della graduatoria del concorso dal posto 454 al 511; b) della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 639/2019/IV del 10 maggio 2019,

pubblicata sul sito della Giustizia Tributaria –concorsi - in data 14 maggio 2019, di convocazione dei vincitori del concorso di giudice tributario per la scelta della sede di servizio; c) delle delibere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nn. 771, 772, 773, 774, 775, 776, 778, 779, 780, 781, 782 del 21 maggio 2019, pubblicate sul sito della Giustizia Tributaria – concorsi – in data 3 giugno 2019, di nomina dei giudici di Commissione Tributaria rispettivamente delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria e Veneto; d) della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 952/2019/IV adottata nella seduta del 4 giugno 2019 pubblicata sul sito della Giustizia Tributaria – concorsi – in data 6 giugno 2019, di convocazione dei candidati vincitori individuati nella graduatoria del concorso dal 454° al 511° posto; e) nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti;

nonché, con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 4 settembre 2019:

a) del verbale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria del 4 giugno 2019 di approvazione delle delibere n. 920 della Commissione Tributaria di Arezzo; n. 921 della Commissione Tributaria di Ascoli Piceno; n. 922 della Commissione Tributaria di Bari, n. 923 della Commissione Tributaria di Benevento; n. 924 della Commissione Tributaria di Biella; n. 925 della Commissione Tributaria di Bologna; n. 926 della Commissione Tributaria di Brindisi; n. 927 della Commissione Tributaria di Caserta; n. 928 della Commissione Tributaria di Catania; n. 929 della Commissione Tributaria di Catanzaro; n. 930 della Commissione Tributaria di Cosenza; n. 931 della Commissione Tributaria di Cremona; n. 932 della Commissione Tributaria di Crotone; n. 933 della Commissione Tributaria di Firenze; n. 934 della Commissione Tributaria di Foggia; n. 935 della Commissione Tributaria di Forlì; n. 936 della Commissione Tributaria di Frosinone; n.937 della Commissione Tributaria di Isernia; n. 938 della Commissione Tributaria di La Spezia; n. 939 della

Commissione Tributaria di L'Aquila; n. 940 della Commissione Tributaria di Latina; n. 941 della Commissione Tributaria di Lecce; n. 942 della Commissione Tributaria di Lucca e n. 944 della Commissione Tributaria di Macerata, di nomina di giudici delle rispettive Commissioni tributarie, pubblicata sul sito della Giustizia Tributaria – concorsi - in data 18 giugno 2019;

b) del verbale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria del 18 giugno 2019, di approvazione delle delibere nn. 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020 e 1021, di nomina dei giudici di Commissione Tributaria rispettivamente di Napoli, Padova, Parma, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Reggio Calabria, Savona, Sondrio, Taranto, Torino, Trapani, Treviso, Venezia, Vibo Valentia, Vicenza e nn. 1022, 1023, 1024, 1025, 1026 e 1027 di rettifica dei nominativi dei giudici tributari nominati nelle Commissioni tributarie regionali rispettivamente di Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Puglia e Umbria, pubblicato sul sito della Giustizia Tributaria –concorsi- in data 2 luglio 2019;

c) verbali del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria del 4 giugno e del 16 luglio 2019 di approvazione delle delibere n. 945 del 4 giugno 2019 e n. 1198 del 16 luglio 2019 di nomina dei giudici di Commissione Tributaria provinciale di Milano e n. 1200 del 16 luglio 2019 di nomina dei giudici di Commissione Tributaria provinciale di Catania pubblicato sul sito della Giustizia Tributaria – concorsi- in data 19 luglio 2019.

Visti il ricorso introduttivo, i ricorsi per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le ordinanze collegiali n. 7149 del 2019 e n. 9124 del 2019;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2019 la dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 4 settembre 2019, volto a contestare la posizione attribuita al ricorrente nella nuova graduatoria approvata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in relazione alla procedura in epigrafe indicata, risulta essere stato notificato, oltre che alle amministrazioni resistenti, solo ad un controinteressato;

Considerato che la notifica ad un solo controinteressato rende il ricorso per motivi aggiunti sopra indicato ammissibile, ma che, potendo l'eventuale accoglimento dello stesso arrecare un pregiudizio a tutti i soggetti inseriti nella nuova graduatoria che verrebbero superati dal ricorrente, detto ricorso, ai fini della sua procedibilità, debba essere notificato anche a tali soggetti;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tali soggetti, in accoglimento dell'istanza formulata dalla difesa del ricorrente;

Considerato, quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio, che può essere autorizzata la notifica per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, "una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva" - non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto - di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere 'sommamente difficile' (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire, secondo quanto si andrà ad illustrare, mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

Ritenuto, infatti, che, secondo l'art. 52, comma 2, c.p.a., il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile" e che, a norma dell'art. 151 c.p.c., "il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in

modo diverso da quello stabilito dalla legge”;

Secondo la giurisprudenza ormai unanime (ordinanze T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 12 novembre 2014, n. 5848; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, 2 dicembre 2015, n. 5411; n. 3051 del 2015; n. 5565 del 15 aprile 2015; Sez. III bis, 13 ottobre 2014, n. 4915; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II bis, 6 novembre 2017, n. 5744; 15 ottobre 2018 n. 9955; 7 giugno 2018, n. 3405), l’art. 52, comma 2, cod. proc. amm., in combinato disposto con l’art. 151 cod. proc. civ. (nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge) consente di disapplicare l’art. 150, comma 3, cod. proc. civ. nella parte in cui prescrive l’inserimento dell’estratto dell’atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica perché l’evoluzione normativa e tecnologica “permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l’indubbio vantaggio - quanto a tale modalità di notificazione - di ovviare all’eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea” e che la pubblicazione dei bandi sui siti web istituzionali - prevista dall’art. 19 del decreto legislativo n. 33/2013 al fine di consentire la massima diffusione delle informazioni relative alle procedure concorsuali - può ritenersi espressione di un principio applicabile a tutte le informazioni relative all’iter concorsuale, ivi comprese quelle relative alle impugnative proposte avverso gli atti della procedura;

Ritenuto perciò, in adesione alla predette considerazioni, stante l’idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali a contemperare il principio di integrità del contraddittorio e il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposta a notevoli esborsi economici - che a loro volta possono tradursi in una difficoltà di accesso alla giustizia - che sussistano i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami mediante pubblicazione dell’avviso relativo al ricorso

per motivi aggiunti sul sito web istituzionale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1 - l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;

3 - il testo integrale del ricorso per motivi aggiunti;

4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i concorrenti collocati nella nuova graduatoria gravata, che verrebbero superati dal ricorrente in caso di accoglimento del ricorso, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l'inesistenza dell'atto e della relativa integrazione del contraddittorio, per come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 novembre 2017 n. 4842, essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio);

5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso per motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui

dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione resistente:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- 3) dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso per motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 dal primo adempimento;
- parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto, infine, fissare, per la definizione della presente fase cautelare, l'udienza camerale del 29 gennaio 2020, ore di rito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione e conferma la fissazione per la definizione della fase cautelare della

camera di consiglio del 29 gennaio 2020, ore di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Dauno Trebastoni, Consigliere

Brunella Bruno, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Brunella Bruno

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO